D.g.r. 10 ottobre 2014 - n. X/2489
Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con d.g.r. 21 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 54 comma 1 lett. c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le funzioni relative alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, delegando altresì alle Regioni le funzioni relative all'individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime;
- la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112/98» e, in particolare, l'art. 3, comma 108, lett. d), concernenti «l'individuazione, nonché la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche», per il quale Regione Lombardia è tenuta a predisporre un provvedimento di revisione della classificazione sismica del proprio territorio, secondo i criteri di cui alla normativa statale di riferimento;
- il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
- la propria deliberazione 7 novembre 2003, n.14964 «Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274», che ha recepito, in via transitoria e fino a nuova determinazione, l'elenco della totalità dei Comuni di Regione Lombardia, allegato A all'ordinanza medesima, classificati per zona sismica di appartenenza;
- l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 «Criteri generali per l'identificazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone» con la quale, tra l'altro, è stata fornita la mappa di pericolosità sismica di riferimento, a scala nazionale e sono state definite, come riportate, in particolare, nell'Allegato A, precise indicazioni alle Regioni sulla possibilità di «discretizzazione» della mappa di pericolosità sismica di riferimento, rispetto ai confini comunali;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni (in seguito, per brevità: NTC08), contenenti i principi generali per la redazione dei progetti, per l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nonché i criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
- la propria deliberazione 30 novembre 2011, n. 2616 «Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374» e, in particolare, l'Allegato 5, contenente le linee guida per la definizione della vulnerabilità e della pericolosità sismica a livello comunale;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura e, in particolare, il Risultato Atteso 337.Ter.11.1 «Prevenzione del rischio sismico», declinato, tra le altre, nell'Azione 337.1 «Nuova zonazione sismica regionale», nonché il Risultato Atteso 349 Ter.11.2 «Vigilanza sismica sulle costruzioni»;

Richiamata, in particolare, la propria deliberazione 11 luglio 2014, n. X/2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 S.O. del 16 luglio 2014, che, in ottemperanza alla citata O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 ed in linea con le disposizioni del d.m. 14 gennaio 2008, ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, così apportando significative variazioni alla previgente classificazione sismica, di cui alla deliberazione 7 novembre 2003, n.14964;

Dato atto che l'entrata in vigore della suddetta d.g.r. 2129/2014 è prevista per il 14 ottobre 2014;

Evidenziata dalle competenti Direzioni Generali che:

- l'art. 104 del citato d.p.r. 380/2001 obbliga a specifici adempimenti, nel rispetto di tempistiche espressamente definite, sia i soggetti che, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sia i competenti uffici tecnici della regione;
- al fine di consentire la corretta applicazione della norma sopra richiamata, occorre ultimare e rendere operativo il riordino delle disposizioni regionali inerenti le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie finalizzate alla prevenzione del rischio sismico, assicurandone un'approfondita e capillare informazione presso le Amministrazioni interessate e gli operatori del settore;
- si rende, pertanto, necessario differire di almeno un anno l'entrata in vigore della medesima d.g.r. 2129/2014, ritenendo tale periodo adeguato all'espletamento degli adempimenti di competenza regionale;

Evidenziata, altresì, dalle stesse Direzioni Generali, l'opportunità che per le nuove costruzioni, pubbliche e private, nei Comuni che risultano riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, i relativi progetti siano redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2; ciò al fine di attivare un approccio graduale alla nuova classificazione sismica ed evitare che, al momento della sua entrata in vigore, siano in corso costruzioni non ancora adeguate e che potrebbero richiedere interventi particolarmente gravosi in termini sia tecnici che economici;

Vagliate e assunte come proprie le suddette considerazioni e valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

2. di differire al 14 ottobre 2015 il termine dell'entrata in vigore della d.g.r. 21 luglio 2014, n. 2129;

3. di disporre che nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei Comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private – siano redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito WEB istituzionale e il contestuale avvio delle opportune iniziative per la diffusione delle disposizioni in essa contenute.

Il segretario: Fabrizio de Vecchi